



Co-Funded by the
European Union

Repubblica Italiana – Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. Tomasi di Lampedusa”
Via Aldo Moro, 22 – Gravina di Catania
Tel. 095416230
Cod. Fisc. 93003130874
Cod. Mecc. CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it
Pec: ctic828005@pec.istruzione.it
Sito web: noidellalampedusa.it

CIRCOLARE N.17

A tutto il Personale docente e ATA
Ai genitori / responsabili degli alunni
di tutti gli ordini di scuola
Al DSGA
Al sito della scuola
Al registro elettronico

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO

Si fa presente al personale scolastico ed a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, nelle scuole vige il divieto di fumo che viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.

QUADRO NORMATIVO

Il divieto di fumo nelle scuole è stato stabilito già a partire dal 1975, ma delimitato alle aule scolastiche (di ogni ordine e grado). La legge n. 3/2003 estende il divieto a tutti gli ambienti interni alla scuola. Il decreto legge n. 104 del 2013 estende il divieto di fumo anche all'esterno della scuola ovvero alle aree di pertinenza. Nello specifico l'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

- All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
- E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

La Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128) rappresenta il primo richiamo ufficiale alle scuole relativo all'osservanza della normativa vigente. Il D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute, torna sul tema della tutela della salute, a scuola in particolare, dunque.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che

È VIETATO:

1. fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
2. utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto. Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni e come di seguito specificato.

FINALITA' DEL DIVIETO

Coerentemente con la propria missione educativa ed in piena sintonia con gli attuali orientamenti del legislatore, la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all'educazione alla convivenza civile ed alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Le norme vigenti in materia di "Tutela della salute nelle scuole" estendono "il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie" e stabiliscono il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo e di utilizzo di sigarette elettroniche in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.

L'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate

I responsabili di plesso in qualità di preposti, sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Nondimeno, tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.

Cosa devono fare i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;

- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento; o consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione. o Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

La spedizione del verbale

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

L'eventuale dichiarazione del contravventore

Il contravventore ha facoltà di aggiungerne verbale, al termine della sua redazione, a eventuale richiesta, una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Le eventuali violazioni commesse da minori

L'Art. 2 della L. 689/81 prevede che "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Di fatto, a scuola, il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare andrebbe, dunque, contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza. Qui, naturalmente, si apre un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ampio e articolato. Nel caso fosse evidente, come capita spesso quando chiedono di recarsi in bagno, che l'addetto alla sorveglianza del "minore" non ha potuto impedire il fatto ovvero la violazione del divieto di fumo, si procederà all'atto di notifica ai titolari della patria potestà del "minore", come riportato all'art. 5, dopo la firma da parte dello stesso del verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo. La Corte di Cassazione sez. I, 22-01-1999, n. 572: "In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e/o in educando) i genitori medesimi; peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marilena Scavo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
e ss.mm.ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa